



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele Milani	PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE
Dott.ssa Patrizia Visaggi	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **258 /2018** R.G.L.

promossa da:

CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale a r.l. – Impresa Sociale ONLUS in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore dott. Daniele Tomatis, corr.te in Saluzzo (CN), P.zza Vineis n.11, c.f. 02851990040, elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN), C.so Roma n.19, presso lo studio e la persona dell'Avv. to Milena Cordero che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Michela Boero per procura speciale in data 1.3.2017 allegata al ricorso introduttivo.

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA



SOCIALE - I.N.P.S. (c.f. 80078750587 – P. IVA 02121151001), Ente di diritto pubblico, in persona del suo Presidente pro tempore che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I. spa, con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio dott. ssa Laura Mattielli di Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franca Borla e Marina Cappiello per procura generale alle liti del 23.7.2015 a rogito dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n.9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto.

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 13.4.2018

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 28.2.2019

FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n.488/2016 del 28.12.2016 il tribunale di Cuneo ha ingiunto al CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale a r.l. – Impresa Sociale ONLUS in Liquidazione (di seguito anche solo Consorzio) il pagamento della somma di euro 385.247,00 per contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al Fondo pensioni Lavoratori dipendenti con



riferimento al periodo 1.11.2013 – 31.12.2014. Il provvedimento è conseguente ad un ricorso per ingiunzione presentato dall'Inps che, sulla scorta del verbale unico di accertamento del 12.6.2015 che aveva rilevato un'ingente evasione contributiva a carico della Dolmen Società Cooperativa Impresa Sociale – Onlus in liquidazione coatta amministrativa, ha formulato la sua pretesa nei confronti del Consorzio Nuovi Orizzonti con riferimento all'art.29 D.Lgs. 276/03 e all'art.2615, II° comma c.c..

Con ricorso depositato in data 2.3.2017 ha proposto opposizione il CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale a r.l. – Impresa Sociale ONLUS; precisando che la Cooperativa Dolmen è stata sua consorziata nell'ambito dell'appalto per la gestione delle case di riposo di Racconigi, Lagnasco, Peveragno e Piasco, il Consorzio ha contestato la pretesa dell'Inps in quanto: 1) l'art.29 è inapplicabile, posto che il rapporto tra Consorzio e Consorziata non è qualificabile come subappalto; 2) l'art.29 è inapplicabile in quanto il Consorzio non è né imprenditore né datore di lavoro; 3) l'Inps non si è azionato preventivamente nei confronti della Dolmen 4) il Consorzio non ha tratto alcun vantaggio dalla prestazione dei dipendenti della Dolmen; 5) il decreto ingiuntivo è stato emesso anche con riferimento a periodi contributivi successivi alla cessazione della gestione delle case di riposo da parte della Dolmen; 6) è inapplicabile l'art.2615 c.c..

Il Consorzio ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo, in via subordinata, il beneficio della



preventiva escussione nei confronti della Dolmen.

Ha resistito l'Inps costituendosi in giudizio.

Sentiti i testi, con sent. n.243/2017 del 17.10.2017 il tribunale ha rigettato l'opposizione e ha condannato la parte opponente alle spese di lite.

Ha proposto appello il CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale a r.l. – Impresa Sociale ONLUS con ricorso depositato in data 13.4.2018 insistendo sulla revoca del decreto ingiuntivo con reiezione di tutte le domande proposte dall'Inps.

L'INPS si è costituito chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 12.3.2019, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

Il giudice di primo grado ha respinto le ragioni dell'opponente con le seguenti argomentazioni:

- L'atto di conferimento dell'esecuzione dell'appalto, da parte di un consorzio all'impresa consorziata deve essere ascritto all'ipotesi del subappalto (Cass.6208/08) con conseguente applicabilità dell'art.29 D.Lgs. 276/03 anche per far valere la responsabilità del Consorzio (nei confronti dei lavoratori e dell'ente previdenziale);
- La ratio dell'art.29 è quella di assicurare l'adempimento di obbligazioni retributive e contributive nei confronti dei lavoratori e dell'ente assicurativo, per cui è irrilevante che



il debitore solidale (nel caso di specie il Consorzio) abbia o meno tratto vantaggio dal rapporto con il debitore principale (Dolmen);

- Per quanto attiene alla consistenza del debito contributivo della Dolmen ed all'individuazione dei lavoratori operanti nell'appalto, l'opponente non ha svolto contestazioni, e comunque si tratta di elementi confermati dalla documentazione Inps e dalle testimonianze assunte in giudizio; gli stessi elementi offrono anche risposta alle deduzioni sollevate dal Consorzio in ordine ai periodi in cui si è svolta la gestione delle quattro case di riposo da parte della Dolmen;
- Quanto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, pur previsto dall'art.29, ha efficacia solo in sede esecutiva e non preclude al creditore la possibilità di agire in sede di cognizione al fine di costituirsi un titolo nei confronti di tutti gli obbligati in solido.

Appella il CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Società Cooperativa Sociale a r.l. – Impresa Sociale ONLUS rilevando:

- Che il rapporto tra Consorzio ed impresa consorziata, con particolare riferimento al caso di specie, non può essere ricondotto al subappalto; non rileva in senso contrario la pronuncia n.6208/08 della Suprema Corte, posto che il Consorzio non è imprenditore ed in quella fattispecie veniva in rilievo la fattispecie dell'art.1676 c.c. e non



quella dell'art.29;

- Che la ratio dell'art.29 è quella di accollare una responsabilità solidale al soggetto (committente o subappaltante) che trae vantaggio dall'operazione, mentre nel caso di specie il Consorzio non ha tratto alcun vantaggio; il primo giudice ha escluso rilevanza a tale argomento senza motivare;
- Che anzi nella vicenda in esame, con riferimento agli appalti di Racconigi e Lagnasco, dal 1.1.2013, i rapporti economici e fiscali avvenivano direttamente con la Dolmen da parte della committenza ed il Consorzio era del tutto estraneo;
- Che il primo giudice non ha tenuto in considerazione le allegazioni del Consorzio che osservava che la pretesa dell'Inps comprendeva il periodo fino al 31.12.2014, ma la gestione delle case di riposo da parte della Dolmen era cessata prima di tale data.

L'appello non è fondato.

La pretesa dell'Inps trae origine da contratti di appalto stipulati da enti pubblici territoriali della provincia di Cuneo (Comuni di Racconigi, Lagnasco e Peveragno) e da una Casa di Riposo ("Anna ed Emilio Wild – Ospedaletto Duelli" di Piasco) con il Consorzio Nuovi Orizzonti aventi per oggetto la gestione dei Servizi Socio Assistenziali Sanitari presso case di riposo comprese nei territori dei soggetti committenti.

E' pacifico e documentalmente evidenziato che, con 'contratti di



affidamento interno', le prestazioni oggetto di detti contratti di appalto siano state affidate alla cooperativa Dolmen, consorziata del Consorzio Nuovi Orizzonti (doc. 4, 5 Inps).

Dal momento che la Cooperativa Dolmen si è resa inadempiente rispetto agli obblighi contributivi nei confronti dei dipendenti ed è stata posta in liquidazione coatta amministrativa (provvedimento del 14.7.2016), l'Istituto previdenziale ha proposto azione per i contributi non versati nei confronti del Consorzio odierno appellante ex art.29 D.Lgs. 276/03.

Ciò premesso, con riferimento ai profili di doglianza sopra delineati, la natura del rapporto tra Consorzio e consorziata Dolmen è riconducibile alla figura del sub-appalto e comporta quindi, in accordo con le determinazioni del primo giudice, l'applicabilità dell'art.29.

Con riferimento al tema in discussione questa corte si è espressa in passato con orientamento non univoco (le sent. 1444/11 – R.G. 1841/10 e 630/15 – R.G. 1044/14 sono nel senso di ricondurre il rapporto al contratto di sub-appalto, mentre la sent.1379/11 – R.G. 193/11 è in senso contrario), contrasto in allora non superato anche a causa della presenza di un solo precedente di legittimità a sostegno della tesi prospettata dall'Inps ed accolta in primo grado, individuabile nella sentenza 7.3.2008 n.6208 citata nella sentenza qui impugnata.

Osserva peraltro il collegio che tale orientamento risulta essersi consolidato, posto che con la sent. n.24368/17 del 16.10.2017 è stato ribadito dalla Suprema Corte che “il negozio di affidamento



dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e dunque di sub-appalto)”.

E’ pur vero che la sentenza n.24368/17 non ha per oggetto un’azione ex art.29, ma la diversa problematica di un Consorzio che pretende l’intervento del Fondo di Garanzia Inps per il rimborso delle retribuzioni che ha versato ai dipendenti della Consorziata, ma la Suprema Corte, per escludere la fondatezza della pretesa del Consorzio, individua una situazione di debito solidale tra Consorzio e Consorziata e, nell’indagare il loro rapporto, lo riconduce al sub-appalto, richiamando espressamente la sent. 6208/2008.

Per altro verso non rileva in senso contrario il fatto che la sent. 6208/2008 si riferisca all’art.1676 c.c. (e non all’art.29), in quanto la questione dell’eventuale responsabilità del consorziente quale sub-committente si pone negli stessi termini in entrambe le fattispecie.

Le altre considerazioni delineate dall’appellante e dirette ad escludere l’applicabilità, nel caso di specie, della corresponsabilità nei versamenti contributivi prevista dall’art.29 D.Lgs. 276/03, sono riferite alla natura del Consorzio ed alla sua sostanziale estraneità alla gestione concreta degli appalti di cui di discute.

Il collegio ritiene che anche tali ulteriori considerazioni non siano idonee ad escludere la responsabilità del Consorzio rispetto alla pretesa contributiva dell’Istituto.



Nello specifico, è irrilevante che il Consorzio deduca la sua natura non imprenditoriale o l'assenza di vantaggi tratti dal conferimento dell'incarico alla consorziata. Anche dando per ammesse e valide tali argomentazioni (ma proprio le clausole dei contratti di appalto di cui si discute indirizzano in senso contrario), è decisivo annotare che la finalità dell'art.29 è quello di rafforzare la tutela retributiva e contributiva a favore dei lavoratori impegnati negli appalti indipendentemente dalla natura imprenditoriale del committente o sub-committente, (tanto è vero che tale soggetto è normativamente individuato come imprenditore o datore di lavoro), e indipendentemente dal fatto che il medesimo tragga vantaggi dallo svolgersi in concreto del rapporto di appalto.

Inoltre la documentazione di causa, seppure dimostra gli atti di affidamento interno dal Consorzio alla Consorziata, non evidenzia in nessun caso che i rapporti si siano svolti direttamente tra la Dolmen e gli enti committenti, ed anzi, fatta salva la comunicazione rivolta alla Casa di Riposo "Anna ed Emilio Wild", non vi è neppure evidenza documentale che gli enti committenti (interlocutori nella stipula degli appalti) siano stati informati dei citati affidamenti.

Quanto infine alla notazione di merito con la quale il Consorzio lamenta che la pretesa dell'Inps comprenderebbe anche un arco temporale nel quale la gestione delle case di riposo da parte della Dolmen era già cessata, nel verbale ispettivo del 12.6.2015 si precisa che "il debito (comprensivo delle quote di



accantonamento TFR al Fondo Tesoreria) è stato determinato sulla base delle retribuzioni imponibili denunciate all'Inps dalla stessa cooperativa ed esclusivamente per i lavoratori impiegati negli appalti di cui il Consorzio è risultato aggiudicatario e la Dolmen affidataria (All. n.1 e 2, facenti parte integrante del presente verbale)".

Considerato che i citati allegati contengono le indicazioni nominative dei lavoratori, i periodi di prestazione negli appalti di cui si discute e le retribuzioni imponibili, il Consorzio Nuovi Orizzonti, che era in possesso di tali dati documentali avendone ricevuto notifica, non poteva limitarsi ad una generica contestazione di merito quale quella sopra delineata, ma avrebbe dovuto formulare precise controdeduzioni relative alle singole posizioni ed ai singoli periodi.

Per le ragioni esposte l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello;



condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che vengono liquidate in € 13.560,00 oltre rimborso forfettario.

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 12.3.2019

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Michele MILANI

